



***REGOLAMENTO FIGURE PROMOZIONALI E
QUALIFICHE TECNICHE FIB***

***Approvato con Delibera n. 162 del Consiglio Federale del 2/11/2019 ed integrato con
Delibera n. 16 del 29/2/2020 e Delibera n. 72 del 9/7/2020 e Delibera n. 136 del
4/12/2020, Delibera n. 22 del 27/01/2021 e Delibera n. 90 del 15/05/2021***

TITOLO I

Art. 1 DEFINIZIONE QUALIFICHE PROMOZIONALI E TECNICHE

- 1.1. Le figure tecniche della FIB sono istituite ai sensi del comma 1 dell'art. 21 del Regolamento Organico e definitive con le presenti disposizioni deliberate dal Consiglio Federale a partire dall'anno sportivo 2019/2020.
- 1.2. In base all'ambito di intervento, le qualifiche vengono definite di **tipo PROMOZIONALE** per l'attività scolastica e di avviamento allo sport e di **tipo TECNICO** per l'attività sportivo-agonistica. Viene inoltre individuato un ambito SPECIALISTICO per le figure dei Classificatori per le attività Paralimpiche.
- 1.3. Il diverso ambito di intervento determina anche la definizione dei percorsi formativi di riferimento, riportati nell'Allegato A.

Art. 2 FIGURE E QUALIFICHE PROMOZIONALI

- 2.1 Queste le figure che operano nell'area scolastico-promozionale (avviamento allo sport) della FIB:
 - a) Tutor
 - b) Educatore Sportivo Scolastico
 - c) Istruttore Giovanile

Il **Tutor** è il referente, a livello regionale, dell'attività scolastica e promozionale, intesa come avviamento allo sport delle bocce, deve essere in possesso di una Laurea in Scienze Motorie o altro titolo di studio equipollente e deve avere esperienze sportive boccistiche. Si rapporta con l'organo regionale competente, attuando le direttive e le strategie federali; funge da riferimento per gli altri organi provinciali, svolgendo il ruolo di referente per le attività formative per le figure dell'ambito promozionale. Il Tutor deve essere tesserato alla FIB nel suo ruolo ovvero con altra veste (se già tesserato).

- 2.2 La nomina del Tutor da parte del Comitato Regionale è posta a ratifica del primo Consiglio Federale utile.
- 2.3 Il percorso formativo del Tutor è stabilito dalla FIB sulla base del programma strategico di sviluppo.
- 2.4 L'**Educatore Sportivo Scolastico** è la figura a cui è demandata la promozione dei programmi di attività motoria e sportiva rivolti alle scuole di ogni ordine o grado. Lo scopo primario dell'Educatore Sportivo Scolastico è quello di svolgere la propria attività all'interno del mondo scolastico con l'intento di favorire, attraverso l'azione ludico promozionale del gioco delle bocce sia lo sviluppo motorio che della personalità dei giovani. Le bocce sono di complemento alle attività motorie proposte, come strumento di gioco.
- 2.5 Possono acquisire la qualifica di Educatore Sportivo Scolastico tesserati FIB che intendono dedicarsi all'attività promozionale nelle scuole, con contemplata esperienza sportiva boccistica; la qualifica può essere acquisita anche da parte di docenti delle scuole coinvolte nei progetti FIB, secondo il percorso formativo sviluppato dal Centro Studi e Formazione FIB e realizzato anche a livello territoriale, fatto salvo il tesseramento alla FIB.

- 2.6 Gli Educatori Sportivi Scolastici già tesserati per la FIB devono provvedere all'aggiornamento annuale, attraverso un corso la cui organizzazione è demandata al Tutor di competenza.
- 2.7 All'**Istruttore Giovanile** è demandato il compito di inserire i giovani provenienti dai progetti scolastici e promozionali in generale nell'ambito delle società sportive affiliate alla FIB, avviandoli all'attività delle bocce (nella specialità a loro più confacente) operando e collaborando con le società stesse. Cura la promozione della pratica sportiva e dell'insegnamento del gioco delle bocce a livello pre-agonistico in età giovanile, per tutte le specialità e discipline federali, esclusa la Boccia e le bocce paralimpiche.
- 2.8 E' il punto di riferimento territoriale per tutte le iniziative giovanili scolastiche e societarie.
- 2.9 I requisiti di accesso alla qualifica di Istruttore Giovanile sono inseriti nel quadro riepilogativo allegato che forma parte integrante del presente regolamento.
- 2.10 Il possesso di qualifica tecnica riferita ad altra disciplina sportiva costituisce, altresì, requisito di accesso al corso, fatto salvo il tesseramento FIB.
- 2.11 Il percorso formativo, di cui all'appendice riepilogativa, viene realizzato anche a livello territoriale.

L'Istruttore Giovanile, oltre ad essere il riferimento per la Società affiliata nell'ambito dell'attività giovanile e per le iniziative promozionali territoriali (tornei, gare, ecc.), è il collegamento tra la promozione scolastica e l'avviamento all'attività sportiva. Può guidare tecnicamente squadre partecipanti ai Campionati di Promozione ovvero ad attività sportive-agonistiche per le quali non siano previste specifiche qualifiche.

Art. 3 FIGURE TECNICHE E LIVELLI SNAQ

- 3.1 In attuazione dell'art. 21 del Regolamento Organico, con apposita delibera di Consiglio Federale dell'1/12/2018, sono state identificate le figure che operano in ambito tecnico.
- 3.2 Per i percorsi formativi e di aggiornamento di tali figure, con qualifiche dal 1° al 4° livello, la FIB ha aderito ai contenuti previsti dal Sistema delle Qualifiche Nazionali Tecniche del CONI e delle FSN, adeguando i piani di studio di propria competenza.
- 3.3 Le diverse qualifiche, in ordine crescente, si acquisiscono livello dopo livello; il tesserino FIB sarà emesso al completamento dei percorsi per ciascun livello:
- Istruttore Tecnico di Specialità – 1° livello SNaQ
 - Istruttore Tecnico (tutte le specialità) – 2° livello SNaQ
 - Allenatore – 3° livello SNaQ

- 3.4 Viene inoltre definita l'eventuale figura di Allenatore di 4° livello il cui percorso formativo è prerogativa della Scuola dello Sport del CONI e della FIB.

Art. 4 LE QUALIFICHE TECNICHE FIB

- 4.1 L' **Istruttore Tecnico di Specialità** è il 1° livello di qualifica tecnica FIB ed ha il compito di avviare e qualificare gli atleti all'attività sportiva-agonistica, per le singole specialità. E' la figura preposta all'insegnamento dei concetti basilari delle bocce, per ognuna delle specialità (boccia, bocce paralimpiche, petanque, raffa, volo). Possono accedere a tale qualifica i tesserati FIB che intendano intraprendere il percorso formativo in ambito tecnico, per l'attività sportiva-agonistica.
- 4.2 La qualifica è riconosciuta a fronte di un percorso didattico e pratico, una volta appurata la capacità del tecnico di svolgere il proprio ruolo nell'ambito almeno di una specialità.

L'Istruttore Tecnico di Specialità rappresenta l'avvio al percorso tecnico per svolgere il proprio ruolo nell'attività sportiva-agonistica. Quale tecnico di 1° livello SNaQ è il riferimento nella Società per l'attività sportiva-agonistica di specialità. Può guidare tecnicamente squadre partecipanti ai Campionati di Promozione ovvero ad attività sportive-agonistiche per le quali non siano previste specifiche qualifiche.

- 4.3 L'**Istruttore Tecnico** è il 2° Livello di qualifica tecnica FIB riconosciuta al tecnico, già in possesso della qualifica di 1° livello, in grado di svolgere il suo ruolo in tutte le specialità (raffa, volo e petanque) esclusa la Boccia e le bocce paralimpiche. E' la figura tecnica di esperienza che svolge in primis la propria attività nei Campionati di Serie A2 e in tutte le competizioni a squadre inferiori.

L'Istruttore Tecnico, quale tecnico di 2° livello SNaQ, può guidare tecnicamente, in autonomia, squadre partecipanti ai Campionati di Serie A2 (e inferiori) e svolgere il ruolo di Vice-Allenatore nei Campionati di Serie A.

Ha l'obbligo di iscrizione all'Albo secondo quanto previsto al successivo Titolo III.

- 4.4 L'**Allenatore** è il 3° Livello di qualifica tecnica FIB riconosciuta al tecnico che, avendo già acquisito il 2° livello, sia in grado di svolgere il suo ruolo in tutte le specialità (raffa, volo e petanque, esclusa la Boccia e le bocce paralimpiche), ad alto livello. E' la figura tecnica di spicco, dal punto di vista etico-sportivo, che opera nelle Società partecipanti ai massimi campionati.

L'Allenatore, quale tecnico di 3° livello SNaQ, può guidare tecnicamente squadre partecipanti ai Campionati di Serie A (e inferiori).

Ha l'obbligo di iscrizione all'Albo secondo quanto previsto al successivo Titolo III.

- 4.5 Il **Preparatore Atletico** è una qualifica tecnica con competenze specifiche avanzate nell'analisi del modello di prestazione e negli aspetti di supporto all'allenamento tecnico-tattico, legate alla preparazione fisica degli atleti per la competizione di alto livello, con particolare riferimento alla specialità del volo per le prove veloci.

SEZIONE PARALIMPICA

TITOLO II

Art. 1 – ELENCHI DELLE FIGURE OPERANTI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' PARALIMPICA

1.1. In attuazione delle Linee guida del "Piano Nazionale della Formazione e degli Operatori Sportivi Paralimpici", approvate dalla Giunta Nazionale del CIP con delibera n. 428 del 29 marzo 2021, il Consiglio Federale FIB, con apposita delibera n. 90 del 15 maggio 2021, approva le figure tecniche che operano in ambito paralimpico.

1.2. Per i percorsi formativi e di aggiornamento di tali figure, la FIB ha aderito ai contenuti previsti dal "Piano Nazionale della Formazione e degli Operatori Sportivi Paralimpici", adeguando i piani di studio, per quanto di propria competenza.

Tutti i tecnici paralimpici FIB dovranno acquisire le nuove qualifiche e/o adeguare quelle già acquisite entro il 1° gennaio 2021, mediante la partecipazione agli appositi corsi di formazione e/o di aggiornamento, che verranno proposti in linea con le indicazioni del CIP e dei suoi organismi sportivi incaricati.

1.3. Le diverse qualifiche, in ordine crescente, si acquisiscono livello dopo livello e al termine dei percorsi formativi verrà emesso il pertinente tesserino FIB.

Art. 2 – LE QUALIFICHE TECNICHE PARALIMPICHE FIB

- Assistente tecnico paralimpico di specialità
- Istruttore tecnico paralimpico 1° livello
- Allenatore paralimpico 2° livello
- Allenatore Capo paralimpico 3° livello
- Tecnico paralimpico di 4° livello
-

L'Assistente tecnico paralimpico di specialità (boccia, bocce DIR, bocce sitting/standing) nel percorso formativo acquisirà conoscenze specifiche in relazione alle diverse tipologie di disabilità e specialità (es. raffa e petanque per le bocce). È una figura di supporto qualificata e specializzata per gestire le necessità dell'atleta paralimpico nel contesto di allenamento e/o gara. Quale staff di supporto può contribuire a ridurre notevolmente i compiti che ora sono assegnati agli istruttori e/o allenatori. Queste figure risultano essere spesso fondamentali nel percorso iniziale sportivo degli atleti.

L'Assistente tecnico paralimpico di specialità, figura spesso fondamentale nel percorso iniziale sportivo degli atleti, rappresenta l'avvio al percorso tecnico paralimpico rivolto alle tante persone (familiari, volontari, etc.) che, a vario titolo, gravitano nell'ambito paralimpico di base.

Nell'ambito tecnico paralimpico FIB, questa figura è equiparata all'Assistente tecnico DIR e all'Assistente tecnico per atleti sitting e standing.

1.1 **L'Istruttore Tecnico paralimpico 1° livello** opera nello sport di base/settore promozionale e supporta tutte le attività aderenti alle diverse disabilità attraverso le proprie

competenze relative all'insegnamento (aspetti biomedici, psicologici, pedagogici) e le competenze tecniche specifiche rispetto alla disciplina.

L'Istruttore Tecnico paralimpico 1° livello è il riferimento nella Società per l'attività sportiva-promozionale di specialità. Può guidare tecnicamente, in autonomia, gli atleti appartenenti alla propria società nei Campionati Italiani e Nazionali a squadre dei fisici sitting e standing per le bocce e gli atleti del livello promozionale DIR.

Può svolgere il ruolo di CT e Vice-CT degli atleti fisici sitting e standing e il Vice-CT dei promozionali DIR.

Per la boccia paralimpica, l'Istruttore Tecnico paralimpico 1° livello può svolgere il ruolo di assistente tecnico (per atleti BC1 e BC3) e guidare gli atleti nelle gare individuali.

I tesserati FIB in possesso di qualifica di Istruttore giovanile possono chiedere l'adeguamento a tale figura mediante apposito corso di formazione.

- 1.2 L'Allenatore paralimpico 2° livello** opera nel settore agonistico ed è in grado di coordinare altri istruttori tecnici ed allenare atleti paralimpici a livello regionale e/o giovanile offrendo competenze specifiche relative all'allenamento.

L'Allenatore paralimpico 2° livello può guidare tecnicamente, in autonomia, atleti appartenenti alla propria società nei Campionati Italiani e Nazionali a squadre e individuali e nelle gare ufficiali federali delle seguenti specialità: boccia paralimpica e livello agonistico DIR.

Può svolgere il ruolo di CT del livello agonistico DIR e il Vice-CT della boccia paralimpica.

Nell'ambito tecnico paralimpico FIB, l'attuale qualifica di istruttore tecnico di specialità Boccia 1° livello sarà equiparata alla figura di Allenatore paralimpico 2° livello in seguito all'adeguamento del piano di studio a quello proposto dal CIP.

Inoltre, i referenti regionali paralimpici, quali figure di coordinamento tra le varie realtà territoriali, dovranno acquisire la presente qualifica o, nel caso in cui fossero già in possesso di ulteriori titoli riconosciuti dalla FIB, potranno svolgere il corso di aggiornamento.

I tecnici della boccia paralimpica che abbiano acquisito la qualifica di Allenatore paralimpico 2° livello hanno l'obbligo di iscrizione all'Albo, secondo quanto previsto al successivo Titolo III.

- 1.3 L'Allenatore Capo paralimpico 3° livello** opera nel settore agonistico della boccia paralimpica, sia a livello nazionale che internazionale, ed è in grado di coordinare uno staff tecnico e allenare qualsiasi atleta o squadra a livello agonistico assoluto mediante le proprie competenze specifiche relative all'allenamento e alla gestione delle squadre agonistiche.

L'Allenatore Capo paralimpico 3° livello può guidare tecnicamente squadre partecipanti a competizioni internazionali e può svolgere il ruolo di CT della boccia paralimpica.

I tecnici della boccia paralimpica che abbiano acquisito la qualifica di Allenatore Capo paralimpico 3° livello hanno l'obbligo di iscrizione all'Albo, secondo quanto previsto al successivo Titolo III.

- 1.4 Il **Tecnico di 4° livello**, avendo già acquisito il 3° livello, è capace di lavorare con compiti di responsabilità di team complessi in contesti internazionali di alto livello (Vedi Giochi Paralimpici e Youth Games), competente a partecipare e a dirigere attività di ricerca e formazione o programmi federali di sviluppo del talento.

La qualifica di Tecnico di 4° livello potrà essere riconosciuta dal Consiglio Federale a coloro che siano in possesso di alcuni specifici requisiti: titolo di Allenatore Capo paralimpico 3° livello, titolo di studio universitario, comprovate esperienze di gestione tecnica di squadre in ambito di alto livello internazionale, partecipazione ad attività di ricerca e formazione.

- 1.5 Tra le figure che operano nell'ambito dell'attività sportiva paralimpica, viene inserita la figura specialistica dei **Classificatori**. In riferimento all'art. 21 del Regolamento Organico, i Classificatori che operano come medici vengono inseriti nella categoria dei Medici Federali, mentre i Classificatori che operano come paramedici e tecnici vengono inseriti nella categoria dei Tecnici federali.

TITOLO III

Art. 1– ELENCHI DELLE FIGURE, ALBI TECNICI, EQUIPARAZIONI

- 1.1 Ai sensi del comma 2 dell'Art. 21 del Regolamento Organico, la Segreteria Generale custodisce ed aggiorna gli elenchi e gli appositi Albi istituiti dal Consiglio Federale. Gli elenchi degli appartenenti alle qualifiche di cui al precedente art. 2 possono essere estrapolati dal wsm del tesseramento, aggiornato dalla FIB direttamente, ovvero sulla base delle comunicazioni pervenute dagli organismi territoriali.
- 1.2 Le qualifiche di Allenatore, Istruttore Tecnico, Istruttore di Specialità, Allenatore paralimpico 2° livello per la boccia paralimpica, Allenatore paralimpico capo 3° livello per la boccia paralimpica, acquisite rispettivamente secondo i percorsi formativi SNaQ CONI e CIP, hanno validità biennale. La decorrenza del biennio si intende dal 1° giorno utile della stagione sportiva successiva a quella della data di conseguimento della qualifica.
- 1.3 E' prevista la possibilità di equiparare qualifiche SNaQ acquisite con altri Organismi sportivi riconosciuti dal CONI e dal CIP sulla base dei crediti formativi che attengono a tali qualifiche. Altro caso di richiesta di equiparazione può essere costituito da tesserati FIB che abbiano acquisito qualifiche tecniche presso Federazioni Sportive estere riconosciute dagli Organismi

Europei ed Internazionali delle Bocce. In tutti i casi di equiparazione l'organo competente è il Consiglio Federale.

- 1.4 I Commissari Tecnici delle Nazionali possono acquisire, su specifica richiesta ed a fronte di apposito Corso di Aggiornamento, la qualifica di Allenatore.
- 1.5 I Vice Commissari Tecnici nominati dal Consiglio Federale acquisiscono ex iure la qualifica tecnica di Istruttore Tecnico di Specialità – 1[^] livello SNaQ.
- 1.6 Gli Atleti e le Atlete che abbiano vinto Titoli Italiani Assoluti e a squadre di Serie A o vestito la maglia Azzurra in competizioni ufficiali internazionali Senior (Campionati Europei, Mondiali, Giochi del Mediterraneo) negli ultimi due quadrienni (quello attuale e quello precedente), qualora lo richiedano, potranno avere il riconoscimento della qualifica di 1 livello – Istruttore Tecnico di Specialità - in virtù dell'esperienza acquisita sul campo nella loro specialità (a seguito della partecipazione, a titolo gratuito e senza esame finale, al corso di formazione, con la partecipazione obbligatoria ai successivi corsi di aggiornamento, nei termini previsti dal regolamento). Agli altri atleti che hanno raggiunto titoli di categoria e titoli nelle competizioni promozionali verrà riconosciuta l'esperienza acquisita sul campo esonerandoli dalla partecipazione ai moduli didattici di disciplina.
- 1.7 Tra le figure specialistiche, viene istituita la figura dei **Formatori** che, in riferimento all'art.21 del Regolamento Organico, vengono inseriti nella categoria dei Tecnici federali. Il Consiglio Federale, attraverso una lista proposta dal competente ufficio del Centro Studi, delibererà un apposito elenco dei nominativi appartenenti a tale categoria.

Art. 2–ALBI DELLE FIGURE TECNICHE

- 2.1 A fronte di apposita delibera del Consiglio Federale sono stati istituiti gli Albi per le figure tecniche di Allenatore, Istruttore Tecnico, Allenatore paralimpico 2° livello e Allenatore Capo paralimpico 3° livello, esclusivamente per la boccia paralimpica, con scadenza annuale.
- 2.2 L'iscrizione agli Albi tecnici è obbligatoria per gli Allenatori, gli Istruttori Tecnici impegnati nei Campionati di Serie e comunque secondo quanto stabilito dal Consiglio Federale.
- 2.3 La presenza negli elenchi promozionali o negli albi tecnici della FIB, per i rispettivi ruoli, è subordinata al tesseramento annuale alla FIB.

Art. 3 – MANTENIMENTO, SOSPENSIONE O CANCELLAZIONE DALL'ALBO

- 3.1 L'iscrizione agli Albi istituiti dal Consiglio Federale è annuale.
- 3.2 Il tecnico mantiene la propria qualifica nell'albo a fronte del regolare versamento delle quote dovute e della partecipazione al previsto aggiornamento, ogni due anni.

- 3.3 Nel caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'Albo e del relativo pagamento – entro i termini stabiliti - il tecnico decade dalla sua posizione con possibilità di essere reintegrato purché l'anno successivo provveda al versamento del doppio delle quote all'uopo previste.
- 3.4 I tecnici sono obbligati a partecipare agli aggiornamenti previsti per il mantenimento della loro posizione dell'albo, pena decadenza. Il Consiglio Federale valuterà l'eventuale richiesta di reintegro.
- 3.5 Il Consiglio Federale, su indicazione motivata e argomentata del Centro Studi FIB, ha facoltà di cancellare un tecnico dall'elenco/albo nazionale per i seguenti motivi:
- a richiesta dell'interessato
 - in caso di provvedimento disciplinare
- 3.6 Coloro che sospenderanno l'attività oltre i termini previsti dal comma 3.4, per validi e giustificati motivi, potranno fare domanda al Consiglio Federale per la riammissione alla loro qualifica.

TITOLO IV

Art. 1 - Organizzazione dei percorsi formativi

- 1.1 Il piano di studi ed i programmi dei percorsi formativi sono sviluppati dal Centro Studi e Formazione FIB, in linea con il Sistema Nazionale delle Qualifiche Tecniche del CONI e/o del CIP.
- 1.2 L'organizzazione dell'attività corsuale di cui al punto 1.1 è di competenza della FIB, afferente all'Area Promozione, Formazione e Scuola; i corsi potranno essere proposti dagli Organismi territoriali e realizzati anche il Comitato Regionale competente che curerà la gestione economica del corso, attraverso l'incameramento delle quote di iscrizione dei partecipanti e il pagamento dei costi di docenza e di organizzazione.
- 1.3 Ogni corso viene indetto tramite una precisa procedura autorizzativa dell'Area FIB competente e deliberativa, del Presidente e del Consiglio Federale, prevedendo la massima divulgazione attraverso tutti i mezzi di comunicazione.
- 1.4 L'allegata appendice A) riporta i dettagli dei requisiti di accesso, delle ore di didattica e delle quote di partecipazione deliberate dal Consiglio Federale in data 1/12/2018 ed integrate con successive modifiche in data 1/3/2019, dal Presidente federale il 15/4/2019, nuovamente modificate dal Consiglio Federale in data 27/01/2021 e in data 15/05/2021. Il numero dei partecipanti deve essere rapportato alle esigenze didattiche ed organizzative e, normalmente, non può essere inferiore a 15.
- 1.5 La FIB stabilisce con apposite circolari le priorità strategiche delle proposte di corsi da realizzare sul territorio; l'approvazione del programma sulla base dei piani di studio ufficiali e l'individuazione dei docenti sarà a cura del Centro Studi o del Comitato Regionale proponente tenendo presente che deve essere garantito:

- il coinvolgimento del CONI e del CIP sia per la disponibilità dei docenti che per i componenti della Commissione d'esame;
- il coinvolgimento degli Organismi Sportivi partner della FIB, se attinenti ai temi trattati;
- la compilazione della prevista modulistica;
- le modalità di realizzazione degli esami con una Commissione di almeno 3 componenti.

- 1.6 Gli uffici competenti FIB si occuperanno di rilasciare gli attestati di partecipazione (numerati e personalizzati), in tempo utile per la consegna in loco, sempreché siano giunte per tempo le informazioni complete sui partecipanti al corso.
- 1.7 Una volta ricevuto il report da parte del referente del corso, individuato in seno alla struttura proponente, completo delle firme dei presenti e del superamento del test, saranno inseriti gli aggiornamenti su wsm; qualora fosse previsto un tirocinio, il tesserino sarà emesso a fronte della presentazione del registro presenze, controfirmato dalla ASD di riferimento.
- 1.8 La FIB Nazionale o territoriale darà ampia diffusione del calendario dei corsi, dei docenti coinvolti e dell'esito dei test di idoneità, avendo acquisito l'autorizzazione alla gestione dei dati sulla base dell'informativa sulla privacy.

Art. 2 – Piano di studi, requisiti di accesso, quote di partecipazione

- 2.1 Sulla base di quanto deliberato dal Consiglio Federale, costituiscono parte integrante del presente regolamento:

Allegato A: riepilogo delle figure, dei requisiti di accesso, delle ore dei percorsi formativi e delle quote di adesione dei corsi

Allegato B: piani di studio delle figure tecniche SNaQ autorizzate dalla Scuola dello Sport/CONI/CIP.

Art. 3 – Test di idoneità ed esami: modalità di svolgimento

- 3.1 A seguito della partecipazione di almeno 80% delle ore dei rispettivi corsi di formazione, viene previsto un test di idoneità per gli Educatori Sportivi Scolastici e un esame per tutte le altre figure tecniche e promozionali.
- 3.2 Il formulario degli esami viene predisposto dall'Ufficio Formazione FIB sulla base dei quesiti forniti dai singoli docenti di ciascun modulo didattico, inerenti gli argomenti effettivamente trattati; per ogni modulo didattico previsto nel piano di studi del rispettivo corso, vengono previsti 3 quesiti a risposta multipla, tranne che per i moduli di Metodologia dell'Allenamento e dell'Insegnamento per i quali possono essere previste anche 4 quesiti.
- 3.3 Si stabilisce inoltre che, ad ogni risposta esatta viene attribuito 1 punto, a risposta errata viene sottratto – 0,25 e per risposta non data (o correzione) viene ritenuta nulla, ovvero 0. Il punteggio che consente di superare il test deve essere superiore al 60% (con arrotondamento per eccesso) del totale dei quesiti.

- 3.4 La Commissione d'esame di cui al precedente art. 1.5 sarà individuata dal Presidente federale, nell'ambito dei componenti del Centro Studi e dei funzionari FIB. In caso di esami telematici, sarà previsto anche un supporto tecnico da parte dei rispettivi Comitati Regionali proponenti il corso.

